

REGOLAMENTO (CEE) N. 2392/91 DELLA COMMISSIONE**del 6 agosto 1991****relativo alle domande di titoli MCS presentate il 1° agosto 1991 nel settore dei cereali per le importazioni di frumento tenero e d'orzo in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1367/91 della Commissione, del 24 maggio 1991, recante modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore dei cereali per le importazioni in Portogallo⁽¹⁾, prevede un quantitativo indicativo di 220 000 t per il frumento tenero e di 40 000 t per l'orzo da ripartire in parti uguali per mese nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 1991;considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽³⁾, sono state comunicate alla Commissione, il 1° agosto 1991, domande di titoli MCS per l'importazione di frumento tenero e d'orzo in Portogallo di gran lunga superiori al quantitativo indicativo suddetto; che occorre

quindi adottare misure particolari per tener conto di tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS presentate il 1° agosto 1991 e comunicate alla Commissione, sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente di:

— 0,15 per il frumento tenero di cui al codice NC 1001 90 99;

— 0,37 per l'orzo di cui al codice NC 1003 00 90.

2. Il rilascio dei titoli MCS per le importazioni di frumento tenero e d'orzo in Portogallo è sospeso per le domande inoltrate a partire dal 2 fino al 31 agosto 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.